

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, pronuncia del 4 novembre 2022 (2 BvR 2202/19), relativa all'obbligo degli agenti di polizia di recare un distintivo con il proprio nome sull'uniforme di servizio**

02/12/2022

Con ordinanza (*Beschluss*) della terza Camera del secondo Senato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso individuale proposto da una funzionaria di polizia che voleva vedersi riconosciuto il diritto a non portare sull'uniforme di servizio il cartellino identificativo recante il proprio nome (*Namensschild*).

Ai sensi del *Polizeigesetz* del *Land* Brandeburgo, gli agenti e i funzionari di polizia in servizio devono portare un cartellino identificativo recante il nome sull'uniforme. La ricorrente è una commissaria di polizia che aveva fatto richiesta di esenzione dall'obbligo di recare l'identificativo. La richiesta era stata respinta dapprima dall'amministrazione e in seguito, in sede giudiziaria, era stato rigettato il ricorso proposto avverso tale decisione amministrativa.

Davanti al Tribunale costituzionale, la ricorrente si doleva principalmente della lesione del proprio diritto alla "autodeterminazione informativa" desumibile dall'art. 2, comma 1, in combinato con l'art. 1, comma 1, della Legge fondamentale. A suo avviso, la misura non sarebbe stata proporzionata in quanto sarebbe stato possibile realizzare lo stesso scopo perseguito dalla legge con una misura più blanda (il semplice numero identificativo). La ricorrente paventava possibili minacce alla propria persona derivanti dalla sua facile identificabilità grazie ai dati rinvenibili su internet.

La Camera ha ritenuto non sufficientemente fondate le questioni prospettate. L'obbligo di portare il cartellino con il nome non è soltanto funzionale all'identificabilità dell'agente in servizio, ma anche a garantire la vicinanza della polizia al cittadino (*Bürger Nähe*), e questo non era considerato nel ragionamento della ricorrente. I pericoli paventati erano del tutto ipotetici e non comprovati da alcun fatto o dato. La ricorrente poteva del resto curare da sola la propria riservatezza utilizzando le "impostazioni privacy" in modo da evitare di rendere pubblici i dati condivisi nei suoi profili sui *social networks*.

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

Edoardo Caterina